

Prato, 10 Settembre 2024

Lettera informativa n. 25/2024

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

OGGETTO: COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN CASO DI FATTURA OMESSA O IRREGOLARE

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 87/2024 cd. "Decreto Sanzioni", si segnala, tra l'altro, una importante rivisitazione della **procedura** a carico dei soggetti IVA che acquistano beni o servizi **senza che da parte del cedente / prestatore sia emessa fattura** nei termini di legge ovvero sia emessa **fattura irregolare**; le nuove norme si applicano per le violazioni commesse a decorrere dal **1° settembre 2024**.

In dette situazioni sarà sufficiente effettuare, **entro 90 giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura (o da quando è stata emessa irregolare), una **comunicazione all'Agenzia delle Entrate** per evitare una **sanzione pari al 70% dell'imposta con un minimo di 250 euro**, con modalità tecniche ancora da definire.

Pertanto, il cessionario / committente non è più chiamato a emettere, in base alla **previgente normativa**, decorsi quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, **autofattura "denuncia"** con codice documento TD20 e a **versare la relativa imposta**: detto documento era poi da annotarsi nel registro IVA acquisti al fine di consentire la detrazione dell'imposta versata.



La conseguenza era che il cessionario / committente si trovava a versare due volte l’IVA, la prima volta al cedente e la seconda direttamente all’Erario; benché quest’ultima poi risultasse detraibile, risultava spesso inciso dall’IVA versata al cedente / prestatore e che avrebbe dovuto richiederli direttamente in via civilistica.

Come si può facilmente rilevare, **la nuova procedura è stata notevolmente ridimensionata**, essendo tenuto il cliente ad effettuare apposita comunicazione senza versare l’imposta, senza emettere autofattura elettronica con TipoDocumento TD20 e senza perciò annotare la stessa sul registro degli acquisti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati